

TI_GERICHTE 35.2021.49 vom 17. Juni 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-06-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2021.49_d20200617

FR: TI_GERICHTE 35.2021.49 du 17 juin 2020

IT: TI_GERICHTE 35.2021.49 del 17 giugno 2020

Regeste

Ricorso irricevibile. Incompetenza territoriale

Erwägungen

E. 21

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

Nel caso di specie, il ricorso è del 25 maggio 2021. Pertanto è applicabile il nuovo diritto.

Il TCA si è pronunciato sulla propria competenza a statuire in merito al ricorso interposto dall'assicurata contro la decisione su opposizione del 21 aprile 2021 emessa dall'CO 1.

In concreto, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l'art. 61 lett. f bis LPGA.

Nel caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LAINF non prevede l'applicazione.

Anche qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate spese. In effetti, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, il Tribunale federale ha evidenziato che () eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall'Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI).

Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16).

Sul tema cfr. anche STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

E. 49

cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015).

2.2. Questa Corte deve preliminarmente esaminare la propria competenza *ratione loci*. La competenza territoriale, così come quella materiale, è un presupposto processuale che deve essere verificato d'ufficio (DTF 119 V 68 consid. 2a). Nel caso in cui il tribunale delle assicurazioni sociali constati la propria incompetenza, trasmette d'ufficio il ricorso all'autorità competente (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA).

2.2.1. Secondo l'art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. L'art. 57 LPGA recita che ogni Cantone istituisce un tribunale delle assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali. Secondo l'art. 58 cpv. 1 LPGA, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso. Il capoverso 2 di questa disposizione recita che se l'assicurato o il terzo è domiciliato all'estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell'ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l'organo d'esecuzione (in tema di competenza territoriale del TCA, cfr., fra le più recenti, STF 8C_652/2021 del 26 gennaio 2022; 9C_456/2021 del 22 dicembre 2021; 8C_315/2021 del 2 novembre 2021; 8C_307/2021 del 25 agosto 2021; 8C_808/2018 dell'8 agosto 2018; 9C_441/2018 del 10 aprile 2019).

2.2.2. Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali si evince che RI 1, al momento in cui è stato inoltrato il ricorso del 25 maggio 2021, aveva già trasferito il suo domicilio a _____ (cfr., in particolare: scritto del 15 febbraio 2022 dell'Ufficio controllo abitanti del Comune di _____, di cui al doc. XXI, riportato al consid. 1.7), nel Cantone _____, di modo che competente a trattare la causa che vede l'assicurata opposta all'CO 1, è il tribunale delle assicurazioni di quel Cantone, in ossequio all'art. 58 cpv. 1 LPGA, al quale gli atti sono trasmessi per competenza.

2.3. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l'art. 82a LPGA (disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. Nel caso di specie, il ricorso è del 25 maggio 2021. Pertanto è applicabile il nuovo diritto. Il TCA si è pronunciato sulla propria

competenza *ratione loci* a statuire in merito al ricorso interposto dall'allora rappresentante dell'assicurata contro la decisione su opposizione del 21 aprile 2021 emessa dall'CO 1. In concreto, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l'art. 61 lett. f bis LPGa. Nel caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accolte spese, in quanto la LAINF non ne prevede l'applicazione. Anche qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate spese. In effetti, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, il Tribunale federale ha evidenziato che "(...) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGa, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGa, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGa, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGa)". Nel Cantone Ticino, come rilevato dall'Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, "vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)". Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16). Sul tema cfr. anche STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.